



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE PREVENZIONE, SICUREZZA SUL LAVORO E SANITA' PUBBLICA

**Responsabile di settore Giovanna BIANCO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10528 del 15-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 11424 - Data adozione: 25/05/2026**

Oggetto: Promozione dell'Attività fisica e della Prescrizione dell'esercizio fisico strutturato nelle persone affette da patologie croniche - Modalità di accesso alle Palestre della Salute

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2026

Numero interno di proposta: 2026AD012796

## LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale n.40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

Vista la D.C.R. n. 67 del 30/07/2025 che approva il Piano Sanitario e Sociale Integrato PSSIR 2024-2026, che riconosce l'utilità della promozione dell'attività fisica e della prescrizione dell'esercizio fisico come strumento preventivo e terapeutico a disposizione dei sanitari per contrastare l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie croniche non trasmissibili, che risentono positivamente dell'esercizio fisico opportunamente prescritto e somministrato e di un'adesione a uno stile di vita attivo;

Vista la legge regionale 35/2003 “Tutela sanitaria dello sport”, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive (agonistiche, non agonistiche e ludico-motoria), promuovendo lo sport come strumento di prevenzione e recupero della salute attraverso l'attività motoria;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico motorie- ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Visto Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 “Attuazione dell'art.5 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante, riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.”

Vista la legge regionale 19 giugno 2024, n.22 “Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015, che istituisce le "Palestre della Salute" (Art. 7 bis);

Considerato che con la legge 22/24 la Regione Toscana riconosce:

- l'esercizio fisico strutturato quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita quotidiani corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico, sia nelle persone sane, sia nelle persone affette da patologie o fattori di rischio per la salute;
- quale programma di attività fisica individuale, con richiamo alle caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera t) del d.lgs 36/2001: “i programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, omissis.....e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n.1402 del 27/12/2021, di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n.219/CSR del 3 novembre 2021) sul documento recante “Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”;

Considerato che:

- le Linee di indirizzo sopra indicate rappresentano un elemento di policy ed uno strumento a disposizione dei Servizi sanitari e sociosanitari, e dei diversi stakeholder coinvolti, a vario titolo, nello sviluppo di programmi intersettoriali di promozione dell'attività fisica;
- il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (P.S.S.I.R.) 2024-2026, in particolare la sezione "1.8 linee guida e tutela sanitaria dello sport" (Parte seconda, Obiettivi specifici riferiti all'Obiettivo Generale *OG 1-Promuovere la salute in tutte le politiche: "Health in all policies"*) prevede sia azioni finalizzate alla promozione della cultura del movimento capace di incidere sulle abitudini quotidiane di tutta la popolazione, sia programmi finalizzati a promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche che possono trarre beneficio dalla attività fisica personalizzata;

Valutato che in conformità a quanto stabilito con il DPGR n.57/R del 17 settembre 2025 "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n.21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi). Modifiche del d.p.g.r.42/R/2016", le Palestre della Salute hanno le caratteristiche idonee per lo svolgimento di programmi di attività fisica personalizzata per persone affette da specifiche patologie e/o categorie di cronicità, per la presenza delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività ludico-motoria, delle specifiche competenze professionali e per la presenza delle necessarie misure di emergenza ed il livello di qualificazione dei servizi alle persone;

Preso atto che:

- la prescrizione dell'esercizio fisico per persone affette da patologie croniche può essere effettuata dal medico di medicina generale(MMG), dal pediatra di libera scelta(PLS) dallo specialista della specifica patologia, oppure dal medico dello sport;
- in casi particolari che richiedono una valutazione funzionale complessa finalizzata alla prescrizione dell'esercizio fisico, i suddetti medici possono avvalersi dei Servizi di Medicina dello Sport del Servizio Pubblico o dei Privati accreditati, in possesso degli specifici requisiti di accreditamento previsti nel regolamento 79/R al punto B della lista B1-12;
- le linee di indirizzo ministeriali sull'attività fisica sono un prezioso strumento di indirizzo per i medici prescrittori, ma ritenuto al contempo che la materia in oggetto è in continua evoluzione e nuove patologie o condizioni cliniche vengono riconosciute sensibili ai positivi effetti dell'esercizio fisico correttamente praticato, qualora il medico prescrittore ritenga utile e sicuro inviare un paziente affetto da patologia, non compresa nelle linee di indirizzo ministeriali, ad una palestra della salute per attuare il programma di esercizio fisico da lui prescritto, ha facoltà di farlo;
- l'accesso alla Palestra della Salute per attuare un programma di esercizio fisico consigliato o prescritto da un medico, trattandosi di attività chiaramente ludico motoria, fatta esclusivamente per scopi di salute, e secondo direttive mediche, non è assoggettato a certificazione medica, indipendentemente da quale sia il soggetto che ne organizza la pratica o somministrazione;
- l'esercizio fisico consigliato o prescritto dal medico, non è una attività sanitaria e viene somministrato all'utente dal chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 comma 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, e dallo stesso DPGR n.57/R su citato;
- il chinesiologo, oltre a somministrare e supervisionare l'esercizio fisico prescritto dal medico, è tenuto anche a garantire un idoneo feedback sull'attività svolta all'utente ed al medico prescrittore;

Considerata quindi, la necessità di garantire sul territorio regionale modalità e criteri procedurali uniformi per la prescrizione dell'esercizio fisico strutturato, e l'accesso alle Palestre della Salute per la promozione dell'attività fisica, nell'ambito delle attività di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili per ottenere ulteriori benefici per il mantenimento della salute in tutte le età;

#### Decreta

1. di approvare, per quanto esposto in narrativa, che la prescrizione dell'esercizio fisico per persone affette da patologie croniche può essere effettuata dal medico di medicina generale (MMG), dal pediatra di libera scelta (PLS) dallo specialista della specifica patologia, oppure dal medico dello sport;

2. in casi particolari che richiedono una valutazione funzionale complessa finalizzata alla prescrizione dell'esercizio fisico, i suddetti medici possono avvalersi dei Servizi di Medicina dello Sport del Servizio Pubblico o dei Privati accreditati, in possesso degli specifici requisiti di accreditamento previsti nel regolamento 79/R al punto B della lista B1-12;

3. le linee di indirizzo ministeriali sull'attività fisica sono un prezioso strumento di indirizzo per i medici prescrittori, ma considerato al contempo che la materia in oggetto è in continua evoluzione e nuove patologie o condizioni cliniche vengono riconosciute sensibili ai positivi effetti dell'esercizio fisico correttamente praticato, qualora il medico prescrittore ritenga utile e sicuro inviare un paziente affetto da patologia, non compresa nelle linee di indirizzo ministeriali, ad una palestra della salute per attuare il programma di esercizio fisico da lui prescritto, ha facoltà di farlo;

4. l'accesso alla Palestra della Salute per attuare un programma esercizio fisico consigliato o prescritto da un medico, trattandosi di attività chiaramente ludico motoria, fatta esclusivamente per scopi di salute, e secondo direttive mediche, non è assoggettato a certificazione medica, indipendentemente da quale sia il soggetto che ne organizza la pratica o somministrazione;

5. l'esercizio fisico consigliato o prescritto dal medico, non è una attività sanitaria e viene somministrato all'utente dal chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 comma 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, e dallo stesso DPGR n.57/R ;

6. il chinesiologo oltre a somministrare e supervisionare l'esercizio fisico prescritto dal medico, è tenuto anche a garantire un idoneo feedback sull'attività svolta all'utente ed al medico prescrittore;

La Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**